

TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE CIVILE

R.A.C.C. n. 1120/2018

IL GIUDICE designato

non. 880/18

con auto

REP 658/18

16 MAR 2018

- letto il ricorso che precede depositato in data 15.03.2018 ai sensi dell'art. 700 c.p.c. dal sig. P _____, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Cianci del Foro di Udine;
- ritenutane l'ammissibilità;
- esaminata la documentazione versata in atti, in particolare l'ordinanza dd. 12.01.2018, con la quale il ricorrente veniva autorizzato a procedere al sequestro giudiziario degli assegni bancari n. 66489713 a scadenza il 2 gennaio 2018 dell'importo di €. 4500,00, n. 66489714 a scadenza il 31 gennaio 2018 dell'importo di €. 4500,00 e n. 66490086 a scadenza il 28 febbraio 2018 dell'importo di €. 2250,00, tutti tratti su Friulovest Banca di Credito Cooperativo scarl, all'ordine di Italservices s.p.a.;
- letto inoltre il verbale di sequestro giudiziario dd. 15.01.2018, con il quale si disponeva il sequestro giudiziario del primo dei predetti assegni, il n. 66489713, a scadenza il 02.01.2018 dell'importo di € 4.500,00;
- rilevato che, con comunicazione dd. 18.01.2018, Friulovest Banca Credito Cooperativo Scarl preavvisava il ricorrente ai sensi dell'art. 9-bis n. 1 legge 15 dicembre 1990, evidenziando il mancato pagamento dell'assegno predetto per mancanza di fondi, e assegnando dunque al ricorrente un termine perentorio entro il quale avrebbe dovuto fornire all'Istituto di Credito la prova dell'avvenuto pagamento, dovendosi in difetto procedere all'iscrizione del ricorrente medesimo nell'Archivio CAI (Centrale d'Allarme Interbancaria);
- rilevato ravvisabile il *fumus boni iuris*, considerata la sommarietà del procedimento, nella stessa concessione del sequestro giudiziario anzidetto;

9

